

# Inizio attività, a ognuno il suo

## Procedimenti amministrativi semplificati e diversificati

Pagina a cura  
DI ANTONIO CICCIA  
MESSINA

La semplificazione raddoppia. Dopo il primo decreto sulla «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività (dlgs 126/2016), arriva il decreto «Scia 2» (dlgs 222/2016). Il primo decreto ha tratteggiato le linee generali per la sburocratizzazione del procedimento amministrativo. Il secondo decreto ha scritto la mappa dei procedimenti in settori nevralgici dell'economia (commercio, edilizia, ambiente): la tabella allegata al decreto deve consentire all'interessato di sapere con certezza quale procedimento si applica a un singolo caso.

Le possibilità sono tante: segnalazioni, comunicazioni, con o senza asseverazione, autorizzazioni, titolo abilitativo tipico, silenzio-assenso.

Insomma le strade sono innumerevoli, ma almeno c'è un atto ufficiale che spiega che cosa fare. Il cuore del decreto Scia 2, dunque, è proprio la tabella allegata. Ma cerchiamo di tirare le fila di questa manovra in due tempi, figlia della legge delega n. 124/2015.

**Il primo decreto («Scia 1»).** Il dlgs n. 126/2016 si muove su più binari. Innanzi tutto si agisce sull'obbligo dei singoli enti pubblici di predisporre e pubblicare in rete le informazioni e la modulistica necessaria per un singolo procedimento.

Il senso è dare all'impresa e al cittadino tutte le informazioni e la modulistica di istanza, senza addossare a impresa/cittadino l'onere di dovere rintracciare i dati sparpagliati nelle leggi e nei regolamenti. L'obbligo è sostanziale, in quanto le pubbliche amministrazioni si autovincolano a non chiedere cose diverse da quelle dettagliate con le informazioni diffuse al pubblico. La p.a. inoltre non può bloccare una pratica se non per contrasto tra quanto pubblicamente richiesto e con quanto pervenuto dall'impresa/cittadino. Ma se l'impresa/cittadino ha fatto l'istanza come ha detto la p.a. e ha consegnato esattamente i documenti richiesti, allora, non può subire trabocchetti o sorprese. I moduli predisposti dalla p.a., inoltre, devono prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Sempre nel quadro di dare certezza all'impresa/cittadino il decreto «Scia 1» stabilisce limiti alla possibilità di sospendere una segnalazione certificata di inizio attività.

### Il dlgs 126/2016 (Scia 1) in sintesi

Riforma della Scia, semplificazione procedimento amministrativo	Presentazione presso unico ufficio
	Modulistica online
	Divieto di chiedere documenti ulteriori
	Provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio)
	Obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: accoglimento dell'istanza
	La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento
	La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento

### Il dlgs 222/2016 (Scia 2) in sintesi

Settori	Contenuto	Esempi	
Commercio Edilizia Ambiente	Mappatura di procedimenti, elencazione dei casi in cui ci vuole...	Autorizzazione	Edilizia - ristrutturazione pesante
		Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)	Commercio su area privata - Apertura sede esercizio vicinato non alimentare
		Silenzio assenso	Edilizia - ristrutturazione pesante
		Comunicazione	Edilizia - manutenzione straordinaria leggera

Questa funziona così: l'impresa/cittadino, corredando la pratica con la documentazione del caso, segnala alla p.a. competente l'inizio della attività (ad esempio commerciale o edilizia), ed effettivamente la può iniziare subito.

L'amministrazione ha un lasso di tempo per azzerare tutto. Nelle more, il decreto stabilisce che l'attività possa essere sospesa solo in alcuni casi circostanziati (falsità o interessi pubblici di altissimo rango, come ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale).

L'altro punto importante è la ricevuta. Il decreto prevede in capo alla p.a. l'obbligo di rilascio di ricevuta della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento.

**Il secondo decreto «Scia 2».** Il decreto «Scia 2» provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, e di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Si prenda la tabella e si vede che i settori interessati sono: attività commerciali (alimentari e non alimentari, su aree private e su area pubblica), esercizi di somministrazione e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburanti, officine e carrozzerie, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie e le altre attività.

C'è poi la sezione dedicata all'edilizia, compresi gli adempimenti successivi all'intervento e gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili.

Per l'ambiente abbiamo il censimento di autorizzazioni e valutazioni di impatto, rifiuti, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe e altri procedimenti.

Per ciascun procedimento viene specificato il regime amministrativo (se si applica la Scia, la comunicazione ecc.) e i riferimenti normativi. Si tratta di un'enciclopedia dei procedimenti, che funziona come una bussola.

Una colonna dello schema è dedicata alla concentrazione dei procedimenti, e cioè alla ipotesi di più adempimenti che devono essere coordinati tra loro.